c_g772 - Comune Pogliano Milanese AOO c_poglianomi REGISTRO ÚFFICIALE 20140002204 04-03-2014 INGRESSO Classifiche: 05.00

Brambilla Maestroni e Associati Avvocati . P.zza Bertarelli, 1 - 20122 Milano tel. +39.02.86990972 - fax +39.02.86996120

Via Po, 25/c 00198 Roma

WWF Italia Sede Nazionale



for a living planet®

RICORSO STRAORDINARIO **AL CAPO DELLO STATO**

di W.W.F. ITALIA ONG ONLUS, con sede in Roma (RM), Via Po n. 25/c, C.F. 80078430586, in persona del suo Vice Presidente Raniero Maggini (C.F. MGG RNR 72L31 H501J), rappresentata difesa dall'Avv. Paola Brambilla elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Bertarelli n. 1, (pec: paola.brambilla@bergamo.pecavvocati.it, C.F. BRM PLA 67T56 A794P, fax 02.86.99.61.20) per delega a margine del presente atto

contro

COMUNE DI POGLIANO MILANESE, in persona Sindaco pro-tempore

per quanto occorra contro

PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente protempore

е

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente protempore

e nei confronti di

COSTRUZIONI DEL GEOM. **CARMINE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore e di

<u>EDILCOSTRUZIONI</u> <u>S.A.S.</u>, in persona del legale rappresentante pro-tempore

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Nº 877/2015 CRON. RAMBILLA

COPIA

Tel: 06844971 Fax: 0684497236 e-mail: wwf@wwf.it sito: www.wwf.it

MANDATO

Ιo sottoscritto Raniero Maggini, C.F. MGGRNR72L31H501J Vice Presidente W.W.F. Italia ONG-ONLUS, nomino rappresentare e difendere l'Associazione nel presente procedimento, l'avv. Paola Brambilla del Foro Milano, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle proporre motivi aggiunti, sottoscrivere il presente di compiere ricevere ogni altro atto del procedimento, di farsi sostituire, rinunciare al giudizio e agli Autorizzo il suddetto procuratore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 197/2003, a far uso dei dati personali sensibili comunicati nonché dei documenti forniti per la presente esentandolo sin d'ora da qualsivoglia responsabilità. Eleggo domicilio fini presente procedimento presso lo studio legale dell'avv. Paola Brambilla Milano Piazza Bertarelli, 1.

Raniero Maggini

per l'annullamento

- in parte qua della deliberazione di Consiglio Comunale di Pogliano
 Milanese n. 39 del 18 luglio 2013 avente ad oggetto "Piano di governo del territorio controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli atti ed approvazione definitiva del piano" (pubblicata sul B.U.R.L. di Regione Lombardia dal 30 ottobre 2013; doc. 1 e 2);
 - nonché in parte qua di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti e in particolare, per quanto occorrer possa, del parere motivato finale in data 11 luglio 2013 (doc. 3), della deliberazione di Giunta Provinciale n. 130/2013 del 23 aprile 2013, recante parere di compatibilità con il PTCP con prescrizioni (doc. 4), della deliberazione della Giunta Provinciale n. 435/12 recante valutazione di incidenza del PGT sul SIC (doc. 5), della deliberazione di Giunta Regionale n. X/215 del 31 maggio 2013 "Comune di Pogliano Milanese (Mi) Determinazioni in ordine alla variante al Piano di Governo del Territorio (art. 13, comma 8, L.R. n. 12/2005" e relativo Allegato A (doc. 6) contenente il giudizio di compatibilità del PGT con il P.T.R., nonché della delibera di Consiglio Comunale 10 dicembre 2012 n. 45 di adozione del medesimo PGT (doc. 7).

FATTO

Premessa.

L'associazione W.W.F. Italia Onlus, ai sensi dell'art. 4 del proprio statuto, persegue "la tutela e la valorizzazione della natura e

dell'ambiente a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro. La missione del W.W.F. Italia è fermare e far regredire il degrado del nostro Pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura. Il W.W.F. Italia ha come obiettivo la conservazione della natura e dei processi ecologici in tutto il mondo attraverso il perseguimento della conservazione della diversità genetica delle specie e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, e la riduzione degli impatti antropici a beneficio delle presenti e delle future generazioni' (doc. 8); l'associazione contribuisce al perseguimento di detti obiettivi attraverso la gestione anche diretta di oasi, Riserve naturali statali e regionali, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Il WWF Italia Onlus, più nello specifico, è proprietario ed ente gestore del "Bosco WWF di Vanzago", sito Natura 2000 (SIC e ZPS) istituto con D.G.R. pubblicata sul B.U.R.L. il 12 settembre 2003, e ZPS istituto con D.G.R. n. 9/1791 e pubblicata sul B.U.R.L. 2° supplemento straordinario n. 8 del 23 febbraio 2006, sito qualificato come **prioritario** a norma dell'articolo 1 della Direttiva 92/43/CE¹, classificato anche come <u>Riserva naturale regionale</u> istituita con L.R. n. 86 del 30 novembre 1986,il cui territorio ricade in parte anche nel Comune di Pogliano Milanese.

La stessa area ospita poi uno dei quattro <u>corridoi ecologici primari</u> della direttrice Nord-Sud, come definiti <u>dalla Rete Ecologica</u>

¹ Come indicato, da ultimo, dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE).

Regionale (R.E.R.) lombarda, vincolistica del Piano Territoriale Regionale, con valore di piano paesistico.

L'area protetta, in questione, di circa 193 ha di estensione, è posta a stretto contatto del confine settentrionale del Parco Agricolo Sud Milano, e pur essendo di limitate estensioni, svolge un ruolo importante in quanto rappresenta <u>uno degli ultimi residui di boschi planiziali</u> posti all'esterno delle valli fluviali.

L'iter del PGT di Pogliano Milanese.

In tale contesto, a distanza di 15 anni dal vecchio P.R.G., con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21 maggio 2007 il Comune di Pogliano Milanese avviava la procedura di redazione del nuovo strumento urbanistico generale, P.G.T., che nel nuovo quadro normativo importava la necessità di sottoposizione del percorso alla procedura di VAS, ma soprattutto di effettuare la Valutazione di Incidenza, per assicurare l'assenza di impatti negativi della pianificazione necessaria sul sito "Bosco di Vanzago".

In data 26 gennaio 2012 venivano così depositati lo Studio di Incidenza, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica ed il Documento di Piano, al fine dell'ottenimento del parere obbligatorio dell'ente gestore del SIC Bosco di Vanzago, nonché la valutazione di incidenza della Provincia di Milano, secondo le prescrizioni delle direttiva habitat e del D.P.R. 357/97.

In data 13 febbraio 2012 il Comune, con lettera prot. 1557, chiedeva appunto all'associazione ricorrente di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 6 del DPR 357/97.

In data 7 maggio 2012 la ricorrente, constatate le vistose carenze dello studio di incidenza, in alcun modo rimediate nonostante le segnalazioni dell'associazione, <u>richiedeva formalmente integrazioni allo studio di incidenza</u>, perché lo stesso fosse redatto conformemente all'allegato G del D.P.R. 357/97 (doc. 9 e 10).

In data 22 giugno 2012 il Comune di Pogliano Milanese inviava quella che a suo avviso era la documentazione integrativa richiesta per poi, in data 13 luglio 2012, solo a seguito dell'ennesimo reclamo del WWF del 4 luglio 2012 che confermava la persistente incompletezza dell'incartamento, trasmettere copia dei pareri rilasciati da ARPA e ASL, necessari per l'espressione del giudizio dell'ente gestore (doc. 11, 12 e 13).

In data 23 luglio 2012, con lettera prot. 8169, (doc. 14) il Comune sollecitava l'associazione ad esprimersi sulla VINCA, senza però aver provveduto alle integrazioni sostanziali richieste: per tale motivo in data 21 agosto 2012 (doc. 15) WWF rispondeva, elencando nuovamente in un puntuale documento a firma del Presidente regionale, tutte le carenze ancora presenti nella documentazione afferente allo studio di incidenza, soprattutto relative all'assenza di ogni valutazione degli impatti cumulativi; nella nota l'associazione evidenziava infatti in particolare come alla data in questione fossero pendenti le valutazioni di incidenza relative a una decina di progetti e interventi di altissimo impatto sul SIC:

- il potenziamento della linea RFI Rho/Gallarate, con nuova derivazione dal canale Villoresi;

- la realizzazione di un centro zootecnico per galline ovaiole e pollastre in VIA;
- il progetto di gestione produttiva dell'ambito estrattivo ateg7;
- il piano di governo del territorio del Comune di Vanzago;
- il piano di governo del territorio del Comune di Pogliano Milanese;
- I piano di governo del territorio del Comune di Arluno;
- I piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano;
- la messa in sicurezza permanente della ex cava Valdarenne in Comune di Vanzago;
- Il progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in lombardia;
- Il piano faunistico venatorio della Provincia di Milano;
- il programma regionale di gestione dei rifiuti;
- le opere del sito Expo 2015, anch'esso prossimo al sito tutti progetti di enorme incidenza sulla connettività ecologica fondamentale per il mantenimento degli ecosistemi presenti nel Bosco di Vanzago, in quanto comportanti consumo di suolo e disturbo elevato, oltre che impatti molto significativi.

Il Presidente regionale segnalava come gran parte degli studi di incidenza di tali progetti, ove già pervenuti, non aveva <u>preso in esame i potenziali impatti sul sito e sui valori della Rete Natura 2000 in modo integrato con gli altri impatti esistenti, concomitanti ed in progetto, in violazione del dovere di analizzare il cumulo degli impatti, per cui l'ente gestore del sito aveva avanzato a tutti i proponenti dei progetti richieste di integrazioni analoghe a quelle richieste dal Comune di Pogliano.</u>

Ciò in spregio delle norme comunitarie e nazionali di derivazione, per cui lo studio di incidenza deve contenere le analisi dell'impatto del piano o progetto in esame, "congiuntamente anche ad altri piani e/o progetti" come richiesto dall'art. 5 comma 2 e 3 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

Tale omissione è pericolosa per l'integrità dell'area naturale, trattandosi di opere che in modo puntiforme, in più località dell'area circostante il "Bosco Wwf di Vanzago", incidono sull'integrità, la continuità e l'eterogeneità delle specie presenti, e sulla possibilità degli habitat di recuperare eventuali porzioni di territorio degradato prima dell'individuazione del SIC/ZPS o anche dopo.

Se si valuta ad esempio un singolo intervento, si può essere indotti a credere che si tratti di opere minimali e prive di impatto significativo. Se però tali singole opere vengono sommate (cava + canale + ferrovia + tre PGT), l'impatto derivante non è certamente irrilevante, diventa cumulativo ed incide sull'integrità dell'area sia a breve che a medio e lungo termine, il che va considerato appunto nella valutazione di incidenza.

Solo in data 12 ottobre 2012, con lettera prot. 10611, il Comune inviava finalmente i documenti del P.G.T. aggiornati (doc. 16).

Quindi, in data 5 novembre 2012, l'ente gestore inviava un'articolata relazione in cui esprimeva un <u>parere favorevole ma condizionato</u> (**doc. 17**).

Di lì a breve, in data 27 novembre 2012, la Provincia di Milano con D.G.P n. 435 esprimeva il proprio parere favorevole, condizionato però al recepimento di talune prescrizioni (doc. 5).

Con la delibera di Consiglio Comunale 10 dicembre 2012 n. 45 il Comune infine adottava un PGT dai contenuti caratterizzati da un forte indebolimento della tutela diffusa della naturalità, e dalla previsione di ambiti di trasformazione estesi ed impattanti vicino all'oasi, il cosiddetto Polo 4 che risulta composto dagli ambiti di trasformazione ARTC1, ATR1, ATR2, ATR3, ATR4, ATR5, ATR6, ATR7 (doc. 7).

Così, il 21 febbraio 2013 la ricorrente presentava le proprie osservazioni sul PGT adottato, rilevando come il Comune non avesse "saputo cogliere i numerosi spunti di ordine ambientale e naturalistico che, contenuti nel cospicuo parere [obbligatorio e vincolante!] dell'ente gestore del 5 novembre 2012, richiedevano un atteggiamento di particolare attenzione nei confronti della pianificazione in esame e una visione multidisciplinare delle pressioni ambientali già gravanti sul territorio congiuntamente a quelle attivabili dalla pianificazione stessa e dai piani/progetti coevi'; formulava in questa sede, inoltre, specifiche censure specie dirette a contestare gli ambiti di trasformazione previsti a ridosso del SIC (doc. 18).

In data 23 aprile 2013 la Provincia di Milano, con deliberazione di giunta n. 130/2013, dava parere di compatibilità con il PTCP, limitandosi a impartire alcune specifiche prescrizioni. Seguiva, in data 31 maggio 2013, la deliberazione di giunta n. X/215 con cui Regione Lombardia esprimeva il giudizio di compatibilità con le previsioni del P.T.R., piano territoriale regionale, positivo con prescrizioni (doc. 4 e 6).

In data 18 luglio 2013, infine, il Consiglio Comunale di Pogliano Milanese con deliberazione n. 39 approvava in via definitiva il P.G.T., senza recepire peraltro gran parte delle prescrizioni provinciali e regionali, come segnalato dalla nota di Regione Lombardia pervenuta dopo l'approvazione del piano stesso, confermando in particolare "l'Amministrazione Comunale ha proposto l'accoglimento delle prescrizioni regionali e provinciali, riferite all'ambito soggetto a programmazione negoziata", posto al confine con il Comune di Rho, decidendo per lo stralcio del medesimo ambito, reintrodotto poi negli atti di piano a seguito dell'accoglimento di una modifica, a mezzo di emendamento, della relazione di controdeduzione ai pareri degli Enti" (doc. 1 e 19).

Nell'ambito delle previsioni del PGT approvato vi sono previsioni illegittime, foriere di gravi vulnus ambientali, frutto di carente istruttoria ambientale (in particolare, per le omissioni dei modelli procedurali propri delle procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000), lesive nei confronti dell'oggetto statutario e dei beni tutelati dalle ricorrenti.

In particolare si tratta innanzitutto (I) della mancata applicazione della normativa in materia di SIC/ZPS a tutela della Rete Natura 2000 e conseguentemente della mancata osservanza delle direttive comunitarie cosiddette Habitat (92/42/CEE) e Uccelli (147/2009/CE), quindi (II) della mancata definizione e tutela della Rete Ecologica, (III) nel conseguente varco aperto alla previsione di Ambiti di Trasformazione molto impattanti, con eccessivo

consumo di suolo, peraltro all'interno di una matrice territoriale compatta, entro i 500 mt del "buffer" di rispetto previsto per la tutela del Bosco di Vanzago.

Pertanto, la ricorrente associazione è costretta ad impugnare *in* parte qua la delibera di approvazione del PGT e tutti gli atti connessi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di legge e regolamento (art. 5 comma 2 e 3, 9 e 10 D.P.R. 357/97; D.G.R. IX/2077 del 28 luglio 2011; dell'artt. 8, 13 e 19 L.R. n. 12/2005; D.G.R. n. 8/8515 del 26 novembre 2008). Difetto di istruttoria e violazione della procedura di valutazione di incidenza per mancata valutazione degli effetti cumulativi sul sic/zps. Mancata tutela della Rete Ecologica. Mancato rispetto del parere dell'ente gestore. Violazione di legge (artt. 3 ter, 3 quater e 301 D.Lgs. 152/06) per obliterazione del principio di precauzione.

Il fu cro del ricorso riguarda l'omessa adeguata valutazione di incidenza condotta sugli impatti generati dal PGT, insieme a tutti gli altri impatti coevi e/o in progetto gravanti sul SIC e ZPS / Riserva Naturale Regionale, Bosco di Vanzago (Codice IT2050006), area profondamente incisa dalla collocazione in un'area fortemente antropizzata, su cui gravano pressioni speculative, insediative e di trasformazione, che accerchiano l'area protetta, minando il mantenimento della connessione ecologica del sito con il resto della rete natura 2000, e mettendone in pericolo i valori ambientali.

L'ubicazione dell'area (zona del Sempione) è infatti caratterizzata da un contesto fitto di comuni densamente popolati, con un altissimo grado di antropizzazione, una rete viaria ingombrante, con la presenza ad un raggio di 3 Km dall'oasi dell'autostrada, della ferrovia e di una fitta rete di strade statali.

A ciò si aggiunge il fatto che i comuni limitrofi di Rho, Nerviano, Pregnana, Cornaredo e Pero sono tra le aree a più alta concentrazione di attività industriali dell'intero hinterland milanese, circostanza che rende questa riserva naturale una vera oasi nel deserto, la punta di un fragile cuneo di natura selvatica che mette in comunicazione la metropoli di Milano con il parco regionale del Ticino.

Per citare le parole della stessa Regione Lombardia

"il bosco di Vanzago rappresenta uno dei rari casi in cui le circostanze hanno giocato а favore della conservazione dell'ambiente naturale. Gli artefici di questa storia fortunata sono tre: il Commendatore Ulisse Cantoni che, nel 1977, lasciò in eredità al W.W.F. Italia il bosco, fino a quel momento riserva di caccia, con l'espressa volontà che ne venisse fatta un'area protetta. Lo stesso W.W.F. Italia, che ha intrapreso con grande impegno e capacità la difficile prova e la Regione Lombardia che ha sostenuto il W.W.F. dapprima attraverso l'istituzione, nel 1979, di una riserva locale e, successivamente, a seguito dell'approvazione della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, di una riserva naturale. L'area protetta è collocata a nord-ovest di Milano ed è inserita in un paesaggio tipico dell'agricoltura padana intensiva, che in questa fetta di pianura

posta a nord della fascia dei fontanili è resa possibile dalla presenza della rete irrigua alimentata dal canale Villoresi. Pertanto, in un contesto così fortemente antropizzato e urbanizzato, a soli 18 Km in linea d'aria dalla città di Milano, il solo fatto che sia riuscito a conservarsi un ambiente naturale, costituisce di per sé, un evento d'eccezione".

La straordinaria valenza degli habitat e specie proprietarie del sito si trova descritta in "ReteNatura2000" - I siti di Importanza Comunitaria in provincia di Milano², a cui si rimanda.

Il Comune di Pogliano Milanese dunque, stante la presenza sul proprio territorio del Bosco di Vanzago ha dovuto necessariamente procedere, nella revisione del proprio PGT, ad effettuare la Valutazione di Incidenza degli effetti che questo avrebbe avuto sulla riserva.

Ai sensi infatti della direttiva habitat e del D.P.R. 357/97 che vi ha dato attuazione, in ogni caso in cui un progetto (in questo caso il PGT) possa avere, isolatamente o cumulativamente con altri progetti, effetti su un sito di importanza comunitaria, il committente del Progetto presenta all'Ente gestore del sito uno "studio per la valutazione di incidenza" redatto da un professionista di settore, che rispetti i contenuti minimi previsti dalla Guida alle disposizioni all'art.6 della Direttiva Habitat, allegato "G" del DPR 357/97, e allegato "D" della DGR 14106/03³.

² http://www.provincia.mi.it/parchi/i_parchi/siti_di_importanza_comunitaria/index.html

³ Lo studio di incidenza è articolato in quattro livelli progressivi: **screening**, analisi preliminare finalizzata a identificare i potenziali effetti del progetto sul sito e la loro significatività. Se lo screening verifica che non ci saranno effetti significativi lo studio si considera terminato; se vengono rilevati possibili effetti si procede al secondo livello di indagine. **Valutazione appropriata:** analizza propriamente gli effetti che la

Ora, nel caso che ci riguarda, <u>lo studio di incidenza redatto non è stato dotato dei necessari requisiti di legge</u>, nonostante a più riprese, come evidenziato in narrativa, il WWF quale ente gestore del SIC ne abbia evidenziato a gran voce le carenze, non risolte però neppure in sede di valutazione provinciale, in violazione dell'art. 5 e dell'art. 6 del D.P.R. 357/97.

La normativa di derivazione comunitaria è stata altresì violata per il fatto che, nonostante le conclusioni del parere dell'ente gestore e della valutazione di incidenza abbiano dato atto della <u>sussistenza di impatti sul SIC/ZPS</u>, questi siano stati ritenuti ammissibili in forza della prescrizione di semplici e generiche compensazioni, in violazione dei commi 9 e 10 dell'art. 5 per cui:

"Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

realizzazione del progetto produce sull'integrità del sito, e individua le misure di mitigazione. Se l'integrità del sito non viene compromessa lo studio si considera concluso. Se si rilevano effetti negativi, si verifica la possibilità di compensare il danno con misure di mitigazione, finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di habitat e specie. Possono prevedere il ripristino dell'habitat, la creazione di un nuovo habitat o il miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta alla realizzazione del progetto

Se gli effetti non sono mitigabili, si procede al terzo livello di indagine, che consiste nella **valutazione di soluzioni alternative:** si individuano e analizzano eventuali soluzioni alternative che possano evitare incidenze negative sull'integrità del sito.

Se non c'è alternativa al progetto originale se ne dichiara l'incidenza negativa e si impedisce la realizzazione del progetto.

Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

La lettura del documento di piano (con i suoi ambiti di trasformazione che circondano il SIC) e della valutazione di incidenza provinciale palesano la violazione di questi precetti, e non danno risposta ai puntuali rilievi del parere dell'ente gestore - che ben analizza gli impatti sul sito derivanti dagli ambiti di trasformazione – posto che si limitano l'uno (documento di piano, pag. 173) a prescrivere l'impianto di siepi, l'altro a chiedere approfondimenti della rete ecologica e delle compensazioni.

Altra carenza è quella della individuazione e tutela della rete ecologica, che è la trama di connessioni ecologiche che le aree libere prossime a parchi, riserve, SIC, ZPS, realizzano mettendo in contatto le isole della biodiversità lombarda, circondate dal cemento.

La Rete Ecologica Regionale è uno degli elementi del P.T.R., che poi il P.T.C.P. declina a livello provinciale e il Comune deve dettagliare e proteggere nella sua pianificazione: e tale adempimento è funzionale a garantire protezione agli habitat del Bosco di Vanzago che solo grazie a questa rete riescono a mantenere in circolo e in vita la propria biodiversità, che l'isolamento ecologico uccide.

Ebbene, la DGP 130/13 infatti si limita a evidenziare il fatto che il "documento di piano (par. 3.6.7.) in modo sintetico e senza individuare i punti di forza e le criticità per un'eventuale declinazione a maggior dettaglio degli elementi recepiti dalla Rete Ecologica Provinciale (REP). Si chiede quindi di approfondire l'analisi prendendo anche spunto dalle indicazioni espresse nel capitolo 5 "Le Reti Ecologiche Comunali (REC)" del documento "Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali" allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 "Modalità di attuazione della Rete Ecologica Regionale in accordo con la programmazione territoriale degli enti locali". Inoltre si chiede che in tav. 11 del DdP gli elementi della REP vengano individuati in modo più concreto e graficamente discernibile".

E' dunque un dato di fatto che anche la Provincia rilevi nel PGT la mancata individuazione "concreta" (!) della rete ecologica, infrastruttura verde prevista dal Piano territoriale regionale quale elemento strategico di supporto per la biodiversità ed infrastruttura prioritaria.

Come si anticipava, è infatti il PTR approvato con delibera del Consiglio Regionale della Lombardia n. 8/951 del 19 gennaio 2010 e successive modificazioni a prevedere la realizzazione della Rete Ecologica Regionale qualificandola quale "infrastruttura prioritaria", da attuarsi mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale (P.T.R., Documento di Piano, paragrafo 1.5.6, pag. 40) (doc. 20). La rete ecologica costituisce una infrastruttura prioritaria della pianificazione regionale, prevalente sulla pianificazione sott'ordinata,

che rientra nella previsione normativa di cui al citato comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

Di conseguenza tale rapporto di prevalenza e specificazione impone il rispetto dei termini di tutela che la RER porta con sé, oltre a richiedere la doverosa comparazione del progetto con le esigenze sottese alla RER (di cui la REC è una declinazione).

Peraltro, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale 12/2005, le "valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti' Essendo quindi la Rete Ecologica una infrastruttura primaria, essa avrebbe dovuto necessariamente essere introdotta in modo congruo all'interno del PGT, previa valutazione concertata con la Regione,

Anche il Consiglio di Stato, chiamato a esprimersi sul carattere prioritario o meno della RER ha stabilito, nella nota sentenza n. 2170/2012, che quanto al "requisito della "prioritarietà", della RER non pare al Collegio sussistano dubbi in quanto tale essa è riconosciuta nel documento del PTR.

con adeguata ricognizione cartografica e vincolistica, ciò che invece

è mancato.

Giova peraltro rimarcare che è lo stesso art. 3 ter della legge istitutiva n. 86/1983, del quale si è prima richiamato il testo, ad attribuire alla RER un contenuto "dinamico", laddove prevede espressamente che "la RER è definita nei piani territoriali regionali

d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi".

La "consistenza" e la "prioritarietà e prevalenza" di tale infrastruttura deve quindi essere misurata in relazione al contenuto del PTR, e sotto tale ultimo profilo ... non pare al Collegio che si possa dubitare della prioritarietà della infrastruttura in esame ... Ciò perché, se è vero che, a mente del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 in ultimo citata, non è sufficiente, per affermarne "la prevalenza" che ricorra l'ipotesi di una "infrastruttura prioritaria", ma è altresì necessario che il PTR stesso stabilisca detta prevalenza (non altro senso è possibile infatti attribuire all'inciso, contenuto nel comma 5 citato "qualora ciò sia previsto dal piano"), per le già chiarite ragioni è a quest'ultimo elaborato, ed ai richiami nello stesso contenuti, che occorre fare riferimento per affermare – o meno- il requisito della "prevalenza".

Posto che neppure l'appellata ha contestato decisamente che tale rapporto di prevalenza sia stato affermato a più riprese nelle delibere di giunta regionale n. 8515/2008, 6447/2008 e 10962/2009, ne discende che avendo il documento di Piano richiamato definendola "prioritaria" la citata infrastruttura siccome connotata ex art. 3 ter della legge regionale n. 86/1983, ne discende che il detto rapporto di prevalenza (limitativo nei termini già chiariti della inedificabilità, ed espressivo del principio della doverosa comparazione del progetto con le esigenze sottese alla RER) può essere positivamente affermato".

La carenza della rete ecologica e di una sua tutela da parte del piano indebolisce ulteriormente la tutela del SIC/ZPS, che necessita di continuità ecologica, ma nonostante detta lacuna il PGT è stato varato e licenziato anche sotto il profilo della VINCA, ciò che si contesta.

Ma vi è di più, prendendo in considerazione gli ambiti di trasformazione, è la stessa Provincia a sottolineare come <u>ben</u> <u>quattro</u> di questi - più precisamente l'ATRC1, ATR2, ATR3, ATR6 - ricadano all'interno della zona buffer (di rispetto) del SIC Bosco di Vanzago senonché, contraddittoriamente, ha chiesto lo stralcio di uno solo di questi (e per la precisione dell'ambito ATR3), mentre per altri tre interventi si è limitata a chiedere un maggior rispetto del valore paesistico-ambientale, e la previsione di mitigazioni per l'ambito ATR2, quando è evidente che la cementificazione del territorio proprio ai confini dell'oasi contribuisce al suo isolamento ecologico e al suo accerchiamento antropico.

Anche queste richieste provinciali, peraltro, seppure generiche, non sono state recepite dal Comune, che non ha previsto misure di mitigazione adeguate e puntuali né nel P.G.T. nel suo complesso, nè per contrastare gli impatti negativi dei singoli ambiti.

Ma non è solo l'impatto generato dagli ambiti di trasformazione che avrebbe dovuto essere meglio valutata dalla VINCA, poiché detta valutazione avrebbe dovuto estendersi ai concomitanti impatti sul SIC, tra cui soprattutto la previsione a livello regionale del raddoppio della trafficatissima strada del Sempione, la SS33 e

l'incremento della linea ferroviaria sulla tratta Gallarate – Rho, che sfiorano l'oasi.

Si tratta di azioni di cui andava valutata l'incidenza sul SIC, anche solo per valutare l'adozione di alternative o di misure di mitigazione (che, in casi simili, vano dalla messa a dimora di presidi antirumore, alla previsione in tutto il territorio comunale di misure di mitigazione) idonee a impedire la distruzione delle matrici di pregio ambientale del sito.

Al fine di promuovere, realizzare e mantenere una continuità ecologica, era invece necessario che, in presenza di una nuova trasformazione inevitabile (come nel caso di questi due interventi trasportistici richiesti dalla programmazione sovraordinata), il Comune, nella propria programmazione di dettaglio del territorio comunale, e più nello specifico nel DdP, valutasse se fosse possibile un ulteriore peggioramento delle condizioni del SIC, se lo stesso potesse sopportare ulteriore consumo di suolo libero, e comunque indicasse almeno espressamente le misure di mitigazione e compensazione da realizzare per il recupero del diminuendo valore paesaggistico.

Ciò che non è avvenuto, in violazione della normativa in tema di VINCA, di derivazione comunitaria.

Quanto poi alle compensazioni, esse però non possono essere arbitrarie, ma devono seguire le indicazioni di cui al D.D.G. 4517/07, ed essere nel caso aumentate in base alle specifiche esigenze.

Della valutazione e comparazione di tali esigenze però non vi è traccia alcuna nella pianificazione impugnata, con conseguente

illegittimità dei provvedimenti impugnati, assunti in contrasto immotivato con il parere obbligatorio dell'ente gestore.

Si ricorda che è poi lo stesso art. 8 della L.R. 12/05 a richiedere una visione ecopaesistica integrata, di larga scala, che consideri tutti gli elementi e gli interventi che hanno un impatto sul sito in esame, per definire così un quadro conoscitivo territoriale coerente che permetta una reale rappresentazione dello stato di fatto.

Tale ricognizione non è stata fatta, come emerge dal fatto, più volte segnalato, della carenza di un esame specie-specifica floro/faunistica naturalistica di dettaglio, in violazione di quanto previsto dall'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE.

Al riguardo, sull'estensione della VINCA fuori dai confini del SIC, e al significato ecologico di tale valutazione, si riporta una recente e acuta pronuncia del TAR Umbria, che fa il punto sull'istituto e sulla sua applicazione, per cui "secondo l'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 357/1997 <<I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi >>.

La norma, dunque, non sembra limitare la valutazione di incidenza agli interventi che ricadono all'interno del perimetro dei siti tutelati.

La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, riguardo a quanto previsto dalla direttiva 92/43/CE, ha precisato che requisito di base della valutazione di incidenza è la circostanza che il piano o progetto sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato e che, in considerazione del principio di precauzione, tale pregiudizio sussiste in tutti i casi in cui non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (CGE, II, 10 gennaio 2006 n. 98; id., 29 gennaio 2004 n. 209).

Ogni incidenza sul sito significativa – e tale è il giudizio dell'ente gestore – diviene giuridicamente rilevante (Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3917), ciò che comporta la sottoposizione a valutazione d'incidenza di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (TAR Calabria, Catanzaro, I, 1 ottobre 2007, n. 1420), e prescindendo dalla distanza del piano o progetto rispetto al SIC. Che la VINCA possa riguardare anche ambiti esterni (di buffer) non è per nulla anomalo, in quanto rete natura 2000 sfugge al concetto di vincolo e alle nozioni meramente localizzative della disciplina urbanistica, ma impone di "dar conto della sussistenza e delle caratteristiche dell'interesse pubblico (nella controversia, viene precipuamente in rilievo quello naturalistico-ambientale) che richiede, per rilevanza comunitaria e costituzionale, una valutazione

differenziata e prevalente, rispetto a quella che discende dal mero rispetto della disciplina urbanistica del territorio interessato".

Così TAR Umbria, Sez. I, 14 giugno 2011, n. 171.

Nel caso in esame, dunque, a valle del parere dell'ente gestore WWF, e tenendo conto dello stesso, prima la Provincia, poi il Comune dovevano risolvere le aporie dello studio di incidenza redatto dal Comune, per renderlo quello strumento appropriato di valutazione cumulativa di tutti gli impatti coevi, tale da poter consentire l'adozione di scelte ragionate, sostenibili, e tali da evitare pregiudizi all'area di rango comunitario.

Ciò non è accaduto, a causa delle ripetuta mancata considerazione degli effetti cumulativi che plurimi interventi e piani intorno al Bosco di Vanzago avevano ipotizzato o stavano preordinando.

In nessun punto dello studio, infatti, nonostante sia stato espressamente richiesto dall'ente gestore in tutte le note del luglio 2012, è stata operata un'analisi sinergica che tratti unitamente quanto meno i PGT dei comuni limitrofi, al fine di valutarne gli impatti sul Bosco di Vanzago⁴.

Tale impostazione ha anche comportato una violazione del c.d. Principio di precauzione.

La base normativa del principio di precauzione è collocata negli

⁴ Pag. 54 del parere dell'ente gestore: "affrontare e determinare il cumulo degli impatti di piano significa studiare contemporaneamente l'azione di insieme di questi impatti (presenza antropica, inquinamento rumoroso o luminoso, inquinamento da emissioni, interruzione di corridoi ecologici, contrazioni di areali, parcellizzazione o saturazione territoriale ecc) e verificare come questi agiscano in maniera diretta ed indiretta (disorientamento della specie, disturbo, allontanamento, fuga, interruzione o disturbo di relazioni interi e intra specie ecc). Se ne trae che gli impatti sinergici di Piano non sono presenti né nel Rapporto Ambientale né nello Studio Di Incidenza".

artt.3 ter e 3 quater⁵, nonché nell'art. 301, secondo comma, d.lgs. 152/2006, intitolato significativamente "attuazione del principio di precauzione", ed è diretta attuazione del diritto comunitario essendo appunto "..applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente (..)".

Con tali puntuali norme, quindi, il nostro ordinamento esclude in maniera netta che il principio di precauzione possa essere considerato solo come criterio orientativo e di larga massima.

Sotto un profilo generale occorre osservare come il principio di precauzione possa considerarsi il riflesso più recente all'interno dei principi dell'azione amministrativa (richiamati in particolare dall'art. 1, l. n. 241/90 e successive modifiche) ed in particolare come sviluppo specifico del più generale principio di ragionevolezza. Orbene, l'art. 301, prevedendo che il presupposto per l'applicazione

⁵ Art. 3 ter. D.lgs. 152/06: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale". Art. 3 quater D.lgs. 152/06 "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane".

della misura precauzionale non sia il rischio possibile ossia la mera possibilità di rischio, ma il rischio probabile ossia quello che può essere individuato a seguito di valutazione scientifica obiettiva, afferma testualmente, nel secondo comma, come "l'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che possa essere individuato a seguito di preliminare valutazione scientifica obiettiva". Questo inciso costituisce la parte più rilevante della norma, deriva dalle pronunce del giudice comunitario, dai contenuti della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione e dai successivi approfondimenti dottrinali.

Esso, nel proprio topos, sviluppa un'importante sentenza del giudice comunitario (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan), dove si è sancito che "il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici".

Il detto principio, facendo leva soprattutto sui due elementi del 'rischio potenziale" trova dunque applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indichi che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto e a cui mira la comunità europea.

Conseguentemente, data da una parte la vistosa carenza dello studio di incidenza condotto, e dall'altra il pregio naturalistico di rango comunitario del SIC/ZPS Bosco di Vanzago, la palese violazione del principio di precauzione impone che vengano annullate le deliberazioni impugnate, e rinnovata la Valutazione di Incidenza secondo le indicazioni rese dalla ricorrente nel proprio parere trasmesso il 5 novembre 2012, perché venga operata la valutazione concreta dei possibili effetti delle previsioni del P.G.T. sul sito stesso, e così sia consentita un'obiettiva valutazione dell'opportunità o meno di mantenere le previsioni degli ambiti di trasformazione, e, in caso, siano delineate in modo dettagliato e specifico le necessarie e imprescindibili misure compensative da attuare.

Al riguardo si ribadisce che ai sensi della direttiva habitat e del D.P.R. 357/97, in ogni caso, le uniche compensazioni consentite sono quelle idonee a escludere che venga arrecato impatto negativo al Sito.

2) Violazione di legge (art. 8 comma 2 L.R. 12/05) e eccesso di potere per difettosa istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà dell'agire amministrativo, sviamento di potere quanto alla previsione di un consumo di suolo non giustificato dai dati di riferimento.

Quanto agli ambiti di trasformazione previsti e alle conseguenti pressioni che generano sul SIC/ZPS a cui sono attigui, proprio Regione Lombardia, nell'allegato A alla D.G.R. 215/13 resa sul PGT di Vanzago, ha al riguardo ribadito come tali ambiti siano

impattanti, ed ha dunque <u>evidenziato l'incoerenza del carico</u> <u>urbanistico previsto ex novo</u>, giustificabile solo se l'aumento demografico di Pogliano si fosse assestato nientemeno che intorno al 22%, quando il trend di aumento demografico tra il 2003 ed il 2010 si è assestato intorno ad un 4%, che è meno di un quinto di quanto preventivato dal Comune.

Proprio per tale motivo la stessa Regione ha prescritto: "visto il dimensionamento complessivo di piano a fronte trend demografico in atto, si ritiene che le previsioni contenute debbano oggetto di Piano essere Documento nel loro effettiva la necessità valutazione circa ulteriore possibilità di attuazione entro il periodo di validità del documento di Piand".

Il P.G.T. qui impugnato si rivela dunque in contrasto con quanto prev sto dall'art. 8 comma 2 lettera a e b della L.R. 12/05 il quale, con riferimento al documento di piano, evidenzia come questo individua "obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo compiessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della

definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale".

L'eccessivo carico insediativo del PGT a fianco del SIC collide inoltre anche con quanto stabilito dalla DGR IX/2077 del 28 luglio 2011, con cui la Regione ha emanato specifiche considerazioni riguardanti l'uso del suolo e la sua valorizzazione: "il suolo, come riconosciuto dalla Commissione Europea, rappresenta una risorsa strategica non rinnovabile fornitrice di cibo, biomassa, materie prime ed elemento del paesaggio e patrimonio collettivo. Al rilevante ruolo ambientale si affianca oggi la consapevolezza del suolo come elemento strategico nell'ambito delle politiche per la competitività. Molti paesi stanno attuando specifiche politiche ed azioni per limitare il consumo del suolo, favorendo modelli di sviluppo sostenibile per arrestare il progressivo depauperamento della risorsa suolo ove non strettamente necessario".

In tal senso si sono avute molteplici e unitarie sentenze dei TA.R. Nazionali, a partire dal T.A.R. Napoli che nella sentenza n. 28015/2010 ha evidenziato come sia "principio generale che, in subiecta materia, ammette il consumo del suolo solo ove effettivamente rispondente ad esigenze meritevoli ed effettive", per continuare con il T.A.R. Brescia che nel 2011 con la sentenza n. 1568 e nel 2013 con le sentenze n. 538 e 539 ha anch'esso affermato come "le singole scelte urbanistiche devono soltanto obbedire al superiore criterio di razionalità nella definizione delle

linee dell'assetto territoriale, nell'interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell'ambiente", cosa che non è avvenuta, come detto nel caso di specie e come la stessa Regione ha provveduto ad evidenziare.

Sotto altro e connesso profilo, le infrastrutturazioni previste dal PGT non trovano alcuna ragione che ne escluda quegli impatti pure rilevati come presenti dallo studio di incidenza, e sollevati dall'ente gestore nel proprio parere, con conseguente difettosa istruttoria e carente motivazione anche sul punto, sia da parte del Comune che della Provincia.

3) Violazione di legge (art. 8 L.R. n. 12/2005; artt. 19, 2, lett. b e 20 L.R. n. 12/2005) e di regolamento (D.C.R. 8/951 del 2010; D.G.R. 8/8515 del 2008 (Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali).

Il PGT di Pogliano presenta infine plurime carenze istruttorie e violazioni della normativa regionale in tema di <u>rete ecologica</u>, derivanti anche – in violazione delle specifiche richieste della ricorrente – dalla mancata predisposizione di una <u>cartografia dettagliata</u> volta alla declinazione della rete ecologica a livello locale, in contrasto con l'art. 8 comma 2 della L.R. 12/05; dalla mancata previsione di <u>tutele regolamentari</u>, specifiche ed ulteriori rispetto alla mera tutela paesistica, volte al supporto della connettività ecologica ed alla mitigazione di <u>tutti</u> gli interventi comunque impattanti sulla biodiversità del territorio comunale; infine dall'assenza di ogni previsione a tutela della naturalità diffusa, con

particolate riferimento al Bosco di Vanzago, di cui lo stesso Studio di Incidenza recita sia "un sito importante dal punto di vista conservazionistico poiché rappresenta uno dei pochi relitti boscati tuttora presenti nella pianura milanese" (pag. 21 e seguenti dello studio di incidenza doc. 21).

Introduzione: l'attuazione della Rete Ecologica Regionale (RER) nella pianificazione locale e la tutela dei Siti Natura 2000

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia, oltre ad essere un atto di indirizzo nei settori di programmazione regionale, contiene previsioni prevalenti sul tema delle infrastrutture prioritarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera "b" della legge regionale n. 12/2005⁶.

Orbene, il P.T.R. approvato con delibera del Consiglio Regionale della Lombardia n. 8/951 del 19 gennaio 2010 (da ultimo aggiornato con la d.C.R. n. 276 dell'8 novembre 2011) prevede la realizzazione della <u>Rete Ecologica Regionale (RER)</u>, che viene qualificata quale "infrastruttura prioritaria", da attuarsi mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale (PTR, Documento di Piano, paragrafo 1.5.6, pag. 40; **doc. 20**).

Occorre quindi rifarsi alla delibera di Giunta Regionale n. 8/8515 del 26 novembre 2008 ("*Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica*

⁶ Tale articolo (titolato "oggetto e contenuti del Piano Territoriale Regionale"), oltre ad affermare che il PTR ha "natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione", afferma che esso indica: "2) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale".

Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali'), con la quale sono state dettate le modalità di attuazione della RER nella pianificazione provinciale e comunale (pagine 28 e seguenti del **doc. 22**).

La delibera regionale stabilisce che il progetto di Rete Ecologica Comunale, da attuarsi mediante il PGT, debba provvedere:

- al recepimento delle indicazioni di livello regionale e provinciale,
 nonché il loro adattamento alla scala comunale;
- al riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovranno essere sottoposti a un regime di tutela;
- alla definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica, la loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione, la quantificandone dei costi necessari per le differenti opzioni. Tra le azioni sono indicate (delibera cit., pag. 35): la "verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente (...); la definizione di un assetto ecosistemico complessivo soddisfacente sul medio periodo; regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici del progetto di REC (...); regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la biodiversità a livello regionale; realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura forestale o di altra categoria di habitat di interesse per la biodiversità e come servizio ecosistemico, attraverso cui potenziare o ricostruire i corridoi ecologici previsti,

- e densificare quelle esistenti all'interno dei gangli del sistema";
- alla precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica.

La delibera n. 8/8515 indica come sia il <u>Documento di Piano</u> del PGT a dover definire il **quadro conoscitivo** del territorio comunale al fine della costruzione della REC⁷, individuando tra l'altro:

- un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato;
- indicazioni al Piano di Governo del Territorio per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, in modo tale che il Piano nasca già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti;
- criteri per fornire agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno strumento coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni compensative.

La specifica istruttoria che il PGT richiede sulla RER si traduce nella stesura di appositi <u>elaborati</u> tecnici:

⁷ Come basi informative per la stesura di tale quadro dovrebbero essere utilizzati ad un primo livello di analisi, tra l'altro: gli strati GIS regionali DUSAF (Uso del Suolo ad indirizzo Agricolo-Forestale) ed i relativi aggiornamenti; altri strati GIS regionali per Rete Natura 2000 ed altri istituti di tutela; gli strati GIS in scala 1:25.000 degli elementi primari di livello regionale della RER; le Schede delle Sezioni spaziali predisposte a livello regionale di fini della RER; altri strati GIS predisposti dalla Provincia di appartenenza relativamente a tematismi di carattere naturalistico ed ecologico; ricognizioni dirette sulle principali unità ambientali presenti sul territorio comunale, rilevanti per potenziale soggiacenza ad impatti critici o in quanto suscettibili di costituire habitat rilevante a livello europeo per la biodiversità.

- lo <u>Schema di REC</u> (elaborato 1), che consenta il raffronto con l'ecosistema e le reti ecologiche di area vasta e dovrà rendere conto delle relazioni spaziali di interesse per la rete ecologica con i Comuni confinanti (da produrre a supporto del Documento di Piano, che può essere parte del Rapporto Ambientale di VAS)⁸;
- la <u>Carta della Rete Ecologica Comunale</u> (elaborato 2) ad un sufficiente dettaglio (con una specifica legenda⁹), da produrre a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

In assenza di tale istruttoria e cartografia, il PGT non assolve alle funzioni previste dal P.T.R.

Le carenze istruttorie e cartografiche nel PGT di Pogliano Milanese.

Della necessaria attività istruttoria sopra indicata non vi è traccia nelle relazioni che accompagnano il PGT, e anche quella tavola definita come volta alla individuazione della Rete Ecologica Comunale (Tavola DP4, **doc. 23**) è del tutto insufficiente e difforme rispetto al paradigma regolamentare.

Tale carenza istruttoria è stata più volte, inutilmente, rilevata dagli Enti intervenuti nel procedimento di redazione del PGT e, in particolare:

⁸ Per quanto riguarda "le relazioni con la VAS, lo Schema di REC concorrerà al documento di scoping nella fase di orientamento del piano. Lo Schema potrà essere successivamente perfezionato, condiviso in sede di conferenza di valutazione finale, e ripreso come allegato del Documento di Piano" (del. cit., pag. 38).

⁹ Nella delibera n. 8/8515 vengono indicate tutte quelle **voci di legenda** di emergenze ambientali da individuare che, se se presenti, devono essere menzionate: aree prioritarie della Liodiversità, elementi della rete Natura 2000, parchi regionali, PLIS, riserve naturali integrali o orientate, corridoi ecologici di livello regionale, capisaldi entro matrici di naturalità diffusa e infine gangli primari di livello regionale in ambiti antropizzati (del. cit., combinato disposto di pag. 37, che rinvia con integrazioni alle voci di legenda previste per la Rete Ecologica Provinciale alle pagg. 32/34).

Il parere dell'ente gestore (doc. 10) reso il 7 maggio 2012 esplicitamente recava come titolo "Richiesta di integrazioni". In tale parere l'ente sottolineava l'assenza di ogni analisi floro-faunistica degli habitat naturali e semi naturali, dell'area interessata dal piano con analisi dagli effetti dello stesso; si evidenziava l'assenza di attenzione quanto alla classificazione degli anfibi e dei rettili presenti grazie alla vasta rete di canali superficiali presenti nell'area; si contestava la carenza di una cartografia di riferimento della rete ecologica. Anche nelle successive deduzioni in data 21 agosto 2012 (doc. 15) l'ente gestore rilevava come fosse tuttora assente quella necessaria corretta e completa descrizione degli habitat naturali, e conseguentemente anche la relativa cartografia.

Infine, pure in data 5 novembre 2012, l'ente gestore, rendendo parere favorevole condizionato, sottolineava ancora una volta l'insufficienza dell'attività istruttoria posta in essere e la necessità di sua integrazione al fine dell'approvazione di un piano indenne da censure¹⁰ (doc. 17).

¹⁰ Pag. 47 "Descrizione habitat di interesse comunitario nelle aree di previsione trasformativa, ovvero nelle loro aree di influenza e conseguente rappresentazione cartografica: non condotta; check-list floro-faunistica quali-quantitativa delle specie di cui all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE: non fornita e/o fornita in modo non opportuno". Pag. 50 "Analisi della fenologia e dell'importanza conservazionistica di specie, per i vari gruppi tassonomici, per fauna vertebrata ed invertebrata: non condotta; analisi quali-quantitativa generale delle popolazioni di specie: assente; analisi catene trofiche e delle nicchie alimentari: assente; analisi della resilienza di specie: mancante; identificazione di specie target come bioindicatori: mancante". Pag. 53 "analisi delle specie aliene: tematica svolta in maniera non opportung" Pag. 54 "Analisi dei fenomeni e attività nel sito e nell'area circostante: non effettuata; analisi dei fattori di pressione sull'ambiente naturale, di orgine sia naturale che antropica, attualmente presenti nell'area in esame e nell'aerea di influenza: ternatica <u>svolta in maniera non opportuna</u>; analisi dell'effetto sinergico degli impatti del PGT: non effettuata; analisi dei piani e progetti coevi: tematica svolta in maniera non opportuna; analisi della connessione ecologica: <u>effettuata in maniera non opportuna;</u> definizione del grado di significatività degli impatti: non effettuata o effettuata in maniera empirica" Pag. 59 "mancanza di indicatori biologici."

Il parere della Giunta Provinciale (doc. 4); l'ente, con DGP 130/13 ha espresso il proprio parere favorevole ma condizionato sottolineando le carenze del quadro conoscitivo del PGT, sia quanto al tema delle connessioni ecologiche, solo accennato all'interno del PGT di Pogliano Milanese (parere, pag. 6)¹¹.

La Provincia ha addirittura chiesto la riperimetrazione del PLIS Basso Olona che, a causa degli ambiti di trasformazione proposti nelle tavole DdP 8 e 10, risultava ridotto. Il parere ha infatti sottolineato come "la diminuzione del perimetro del PLIS, in ambito di rilevanza naturalistica e in stretta relazione al varco ecologico n. 10 e al corridoio ecologico della RER, risulta non condivisibile specialmente in considerazione che le aree sottratte al parco non assumono alcuna destinazione specifica nella tavola delle prevision!" (pag. 8). Non solo, il parere provinciale rilasciato ha anche sottolineato come tutto quanto riguardi la tutela naturalistica a volte non sia nemmeno tracciata all'interno delle tavole del PGT, o lo sia in modo impreciso o incomprensibile.

Questo pressapochismo istruttorio viene infatti contestato dalla Provincia anche con riguardo alle Tavole dei Vincoli paesaggistici (tav. 5 e tav. 8 del DdP), sia con riguardo alle aree boscate, in

Il tema della Rete Ecologica è stato trattato nel Documento di Piano (par. 3.6.7. in modo sintetico e senza evidenziare i punti di forza e le criticità per un'eventuale declinazione di maggior dettaglio degli elementi recepiti della Rete Ecologica Provinciale (REP). Di conseguenza la Provincia ha chiesto di "approfondire l'analisi prendendo anche spunto dalle indicazioni espresse nel capitolo 5 "Le reti ecologiche comurali (REC)" del documento "Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali" allegato alla DGR 8/8515 del 26.11.2008 "Modalità di attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali. Inoltre si chiede che in tav. 11 del DdP gli elementi della REP vengano individuati in modo più completo e graficamente più discernibile"

quanto non vengono nemmeno indicate quelle riportate nel Piano di Indirizzo Forestale provinciale, PIF.

Peccato che tali conclusioni siano contraddette (vizio censurato in tal sede) dal parere comunque positivo reso sia quanto alla valutazione di incidenza, sia quanto alla compatibilità affermata con il PTCP.

Tale opinione è condivisa pure dal **parere di ARPA** (**doc. 24**) dove si sottolinea la carenza e il non aggiornamento del rapporto ambientale presentato, ma non solo "si ritiene che la perdita di superficie agricola, in quasi tutti gli ambiti non sia coerente con il consumo di suolo. Si richiede di equilibrare la perdita di superficie agricola con interventi di compensazione ambientale in aree del territorio comunale diverse dagli ambiti di trasformazione. Le aree destinate a verde dovranno essere realizzate con essenze erbacee, arbustive ed arboree di tipo autoctono".

Altre censure, di cui si è già detto, compaiono nel **parere della Regione** (**doc. 6**), reso con DGR 215/13, specie con riferimento al consumo di suolo.

Ebbene, nonostante le stringenti obiezioni sollevate, il Comune di Pogliano non ha mai nemmeno redatto una tavola riferita alla Rete Ecologica Comunale, ma si è limitato a indicare sommariamente la suddetta rete e tutte le previsioni relativi, all'interno della "*Carta condivisa del paesaggio*" (Tavola DdP11, doc. 25), che però:

non contiene gli elementi minimi (neanche di legenda) indicati dalla succitata n. 8/8515. Nella Tavola DdP11, infatti, il territorio

comunale è semplicemente riportato, in unione con tutti gli altri vincoli, il mero tratto della rete ecologica, non collegato ad alcuna normativa di tutela, peraltro senza alcun legame con la legenda che accompagna la tavola. Vi è solo l'indicazione del "Bosco di Vanzago". Vengono indicate delle "verde pubblico naturale e attrezzato – esistente e in previsione", senza che sia possibile comprendere in che misura tale individuazione valga come riconoscimento del loro valore ambientale e dell'esigenza di una loro tutela specifica.

L'approssimazione istruttoria e, conseguentemente, cartografica è doppiamente irragionevole. Bisogna infatti ricordare che sul punto la delibera di Giunta Regionale n. 8/8515 al capitolo 5.3 indica le voci da inserire nella legenda, normativa regolamentare del tutto disattesa. Anche solo scorrendo questo piccolo elenco si nota come la tavola allegata al PGT appena approvato non possa essere considerata una tavola rappresentante una REC.

Nel dettaglio, inoltre, non si riesce a leggere con chiarezza nessuna delle differenziazioni di classificazione paesaggistica e naturalistica che la tavola aspira a rilevare.

ron è accompagnata da alcuna normativa di tutela. Questa minor tutela, oltre che a livello "cartografico", si riflette nella vacuità della normativa contenuta nelle NTA, che non prevedono alcuna specifica protezione normativa applicabile, al di là di quella meramente paesaggistica, in violazione dei contenuti indicati invece dalle sopracitate delibere regionali del 2008, rispetto alle

quali il nuovo PGT adottato ha fatto un passo indietro.

A titolo di esempio, si richiama come sia scarno il relativo art. 52 delle NTA relativo alle <u>aree di salvaguardia della rete ecologica</u>, che si limita alla previsione semplicistica di una misura di piantumazione.

3) Violazione di legge (artt. 9 e 10 Direttiva 42/2001/CE; art. 18 D.lgs 152/06; art. 4 L.R. 12/05 – D.C.R. n. VIII/0351 del 13 Marzo 2007 - Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 12/05). Assenza di monitoraggio e di stanziamento di risorse relative.

La Direttiva 42/2001/CE, in materia di valutazione ambientale strategica, prevede che ogni piano e programma preveda e sia dotato di un monitoraggio, il quale, ai sensi dell'art. 10, ha la funzione di controllare "*gli effetti* ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune"; l'art. 9 prevede a sua volta che "gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità...il pubblico e tutti gli Stati membri consultati...ne siano informati e che venga messo a loro disposizione: a) il piano o il programma adottato; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto...del rapporto ambientale...dei

pareri espressi..... dei risultati delle consultazioni avviate....nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10".

La previsione del monitoraggio, imposta dalla disciplina comunitaria, è stata dunque recepita anche in sede nazionale dall'art. 18 del d. lgs. 152/06, che così dispone: "il monitoraggio assicura il controllo sugli, impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani, e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive...

Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate...è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione".

A cascata, la legislazione regionale, peraltro antecedente alla trasposizione nazionale della direttiva, già prevedeva all'art. 4 della L.R. 12/05 che "la Giunta regionale provvede agli ulteriori

adempimenti di disciplina...in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio".

Regione Lombardia ha poi emanato un proprio atto di indirizzo sulla procedura di VAS (appunto la D.C.R. n. VIII/0351 del 13 Marzo 2007), definendo proprio al punto 2, il monitoraggio come "attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione di piani e programmi al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal piano o programma, consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune".

Negli stessi Indirizzi, al punto 5.11, nell'elenco che precisa le attività in capo all'Autorità Competente ed all'Autorità Procedente, è inclusa la "costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio" ed ancora, al successivo punto 5.17 si afferma che, nella fase di attuazione e gestione del Piano o Programma, il monitoraggio è finalizzato a:

- "garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;
- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal P/P, consentendo

- di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto;
- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie."

Il monitoraggio è quindi un elemento indefettibile della VAS, deve essere previsto dal Rapporto ambientale e successivamente dal piano approvato: deve definire gli indicatori atti a fare emergere gli effetti ambientali conseguenti all'attuazione delle azioni del P.G.T. in relazione agli obiettivi del piano stesso, al fine di consentire la verifica del conseguimento della migliore qualità ambientale o viceversa, in caso di ricadute non positive, e di impatti non adeguatamente previsti o controllati, di assumere provvedimenti correttivi, anche attraverso revisioni dello stesso P.G.T.

La fase di monitoraggio è dunque parte integrante e imprescindibile del P.G.T., propedeutica anche agli aggiornamenti od integrazioni dello stesso, in quanto, verificando l'andamento delle variabili ambientali su cui il P.G.T. ha influenza, mette in evidenza i cambiamenti indotti nell'ambiente e indirizza a misure correttive.

Ora, mentre lo studio di incidenza approntato dal Comune di Pogliano Milanese esaurisce in due scarne paginette la problematica del monitoraggio degli effetti del PGT, prevedendo controlli con cadenza triennale, il PGT stesso non racchiude alcuna previsione di monitoraggio così come imposta dalla direttiva comunitaria e dalla normativa attuativa, in quanto eventuali controlli sono imputati ai soggetti attuatori del piano e non alle autorità ed agenzie ambientali

competenti; inoltre il Comune non si è preoccupato di stanziare alcun fondo volto al finanziamento di opportune azioni di monitoraggio degli impatti generati dal nuovo P.G.T. né sull'oasi di Vanzago, né in genere sul proprio territorio comunale, in violazione del chiaro art. 18 del TUA.

Ciò comporta ulteriore motivo di illegittimità della deliberazione consiliare 39/2013 di approvazione del PGT e degli atti connessi, di cui si chiede l'annullamento.

4) Violazione di legge (art. 97 Cost; art. 78 D.lgs. 267/2000). Mancato rispetto del dovere di astensione dei consiglieri in conflitto di interessi.

La norma dell'art. 78, secondo comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, tra i quali rientrano pacificamente anche i consiglieri comunali, debbano astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Tale obbligo di astensione ricorre per il solo fatto che il membro dell'organo collegiale risulti portatore di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità, ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello generale, affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ancorché non sussista prova che l'organo collegiale sia stato condizionato, nelle sue determinazioni, dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali (T.A.R. Umbria, 19 luglio 2002, n. 546).

L'obbligo di astensione degli amministratori locali costituisce infatti una regola di carattere generale che laddove sussistente opera a prescindere dall'applicazione della c.d. "prova di resistenza" (T.A.R. Liguria, sez. I, 12 dicembre 2003, n. 1650), poiché implica che l'amministrazione (il consigliere comunale nel caso in esame) non deve prendere comunque parte alla deliberazione né partecipare alla discussione, per non influenzarne l'esito e addirittura, secondo rigorosa autorevolissima dottrina, dovrebbe comportare la necessità, per chi deve astenersi, di allontanarsi dall'aula (in tal senso anche T.A.R. Lombardia Brescia, 30 maggio 2006).

Il conflitto di interesse inoltre in campo pubblicistico, stanti i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. e la legislazione penale di cui al Libro II, titolo II, capo I, del Codice Penale, assume rilevanza ancora più pregnante, visto che ai soggetti chiamati ad amministrare, in qualsiasi forma, la cosa pubblica sono richieste l'imparzialità e la correttezza ancora più forti che in campo privatistico.

Pertanto, ogni qualvolta sussista anche il solo pericolo potenziale che l'amministratore pubblico possa avere un qualche interesse personale nella vicenda amministrativa oggetto della sua attività istituzionale, scatta l'obbligo di astenersi dalla partecipazione alla seduta dell'organo collegiale chiamato ad adottare il provvedimento ex art. 78 del T.U.E.L.

Il conflitto di interessi, è bene sottolinearlo, riguarda situazioni di pericolo potenziale, atteso che, laddove venga accertata, in

conseguenza della situazione di conflitto di interessi, un'alterazione del corso normale dell'attività amministrativa, il funzionario pubblico sarà chiamato a rispondere del proprio operato in sede penale per abuso d'ufficio.

Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7050/2003 ha ribadito che la regola dell'astensione del componente un organo collegiale dalle deliberazioni assunte dallo stesso deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, e che il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuente all'adozione di una delibera.

Tale regola costituisce come detto applicazione del principio, di livello costituzionale, di imparzialità e buon andamento che deve contrassegnare l'azione dei pubblici poteri.

Orbene, è evidente che la partecipazione alle sedute di adozione e approvazione del P.G.T. da parte del consigliere Lavanga ricada nell'ambito di applicazione della norma, in quanto lo stesso è titolare di una impresa edile, la Ci.Esse Costruzioni di Lavanga Carmine, che ha sede proprio a Pogliano Milanese ed è attiva nel territorio.

Meno palese, ma altrettanto sussistente, pare il conflitto di interessi in cui verserebbe la consigliera e assessore Annarosa Risi, che pur essendo uscita durante la seduta riguardante la delibera di adozione, è invece rimasta in aula e ha votato durante la delibera di approvazione del P.G.T., nonostante i rilievi della minoranza.

Analogo rilievo sarebbe ascrivibile al consigliere Dario Grimoldi, il quale, come la collega, è uscito durante la delibera di adozione ma ha partecipato alla delibera di approvazione.

I consiglieri di minoranza sono usciti dall'aula in segno di contestazione per la condotta assunta dai tre consiglieri appena citati, a cui era stato chiesto invano di palesare le ragioni della propria partecipazione all'approvazione del PGT, quando in sede di adozione era stata operata un'astensione per conflitto di interesse. Il devere d'astensione, dal voto (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 23 febbraio 2001 n. 1038; id., 3 settembre 2001 n. 4622; cfr. pure, per l'art. 58 del Dlg 267/2000, id., 20 dicembre 2002 n. 7257), sorge per il solo fatto che il consigliere comunale rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o non un concreto pregiudizio per la P.A. Nello stesso senso T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 17 aprile 2007, n. 1793. L'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio - nel procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto - sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali che possano trovarsi in conflitto con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera indipendentemente dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza, in quanto la semplice partecipazione

alla seduta e alla discussione in posizione di non assoluta imparzialità può in astratto contribuire ad influenzare il voto degli altri componenti del consesso. Così T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 549. Poiché violazione, da parte degli amministratori locali, del divieto di cui all'art. 78 T.U.E.L. vizia di per sé i provvedimenti adottati dall'organo nel corso della seduta a cui hanno partecipato i soggetti sopracitati in posizione di incompatibilità, si chiede, anche per tali ragioni, l'annullamento delle delibere impugnate.

Per questi motivi la ricorrente, rappresentata e difesa ut supra,

CHIEDE

All' Eccellentissimo Presidente della Repubblica Italiana

<u>In via principale:</u> l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.

In via istruttoria: che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento.

In ogni caso: con il favore delle spese.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'Amministrazione vengano portati conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replica.

Infine si chiede che, ai sensi della direttiva del P.C.M.27 luglio 1993 (G.U. 29 luglio 1993 n. 176), venga comunicato ai ricorrenti il nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

Con ogni conseguente statuizione.

Si producono:

- delibera del Consiglio Comunale di Pogliano Milanese n. 39 del 18 luglio 2013;
- estratto B.U.R.L. di Regione Lombardia del 30 ottobre 2013;
- parere motivato finale del Comune di Pogliano Milanese del data
 luglio 2013;
- 4. delibera di Giunta Provinciale n. 130/2013 del 23 aprile 2013;
- 5. delibera di Giunta Provinciale n. 435/12 del 27 novembre 2012;
- 6. delibera di Giunta Regionale n. X/215 e relativo allegato A del 31 maggio 2013;
- 7. delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 10 dicembre 2012;
- 8. statuto WWF Italia Onlus;
- lettera Comune di Pogliano Milanese WWF prot. 1557 del 13 febbraio 2012;
- 10. lettera WWF Comune di Pogliano Milanese del 7 maggio 2012;
- 11. lettera Comune di Pogliano Milanese WWF prot. 7079 del 22 giugno 2012;
- 12. lettera WWF Comune di Pogliano Milanese del 4 luglio 2012;
- 13. lettera Comune di Pogliano Milanese WWF prot. 7834 del 13 luglio 2012;
- 14. diffida Comune di Pogliano Milanese WWF prot. 8169 del 23 luglio 2012;
- 15. lettera WWF Comune di Pogliano Milanese del 21 agosto 2012;

- 16. lettera Comune di Pogliano Milanese WWF prot. 10611 del 12 ottobre 2012;
- 17. Parere favorevole ma condizionato del WWF del 5 novembre 2012;
- 18. Osservazioni PGT adottato del WWF del 21 febbraio 2013;
- 19. nota di Regione Lombardia;
- 20. P.T.R., Documento di Piano, paragrafo 1.5.6, pag. 40;
- 21. pagg. 21 e seguenti dello Studio di incidenza;
- 22. pagg. 28 e seguenti della delibera di Giunta Regionale n. 8/8515 del 26 novembre 2008;
- 23. Tavola DP4 Sistema Ambientale;
- 24. parere ARPA;
- 25. Tavola DdP11 Carta condivisa del paesaggio.

Milano, 27 febbraio 2014

Avv. Pabla Brambilla



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Paola Brambilla di Bergamo, autorizzata con provvedimento del 16 maggio 2006 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, ho notificato, ai sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, con spedizione in piego raccomandato con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale (Ufficio Postale di Milano 84, Corso Italia), previa apposizione del timbro di vidimazione da parte dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3, lett. b) della suindicata legge, il retroesteso ricorso a:

COMUNE DI POGLIANO MILANESE, in persona del Sindaco protempore, con sede in (20010) Pogliano Milanese (MI), P.zza Avis Aido n. 6, facendo ivi consegna di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

Nº 874/204 CRON. AVV. PAOLA RAMBILLA 